

Ordinanza concernente l'aiuto alle vittime di reati (OAVI)

del ... 2007

Il Consiglio federale svizzero,

vista la legge federale del 23 marzo 2007¹ concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV)

ordina:

Sezione 1: Redditi determinanti

Art. 1 Principio ed eccezioni

¹ I redditi determinanti sono calcolati giusta l'articolo 11 capoversi 1 e 3 della legge federale del 6 ottobre 2006² sulle prestazioni complementari all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (LPC) e le rispettive prescrizioni della Confederazione.

² In deroga al capoverso 1:

- a. sono da computare interamente:
 1. i proventi in denaro o in natura dall'esercizio di un'attività lucrativa;
 2. la prestazione complementare annua giusta l'articolo 9 capoverso 1 LPC.
- b. La sostanza netta è computata in ragione di un quinto, nella misura in cui superi il quadruplo della franchigia determinante giusta l'articolo 11 capoverso 1 lettera c LPC;
- c. Gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali non sono computati.

Art. 2 Considerazione di terzi

¹ L'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale per i coniugi è applicabile alle persone che convivono stabilmente.

² I redditi determinanti di coniugi e persone che convivono stabilmente o in un'unione domestica sono sommati.

RU

¹ RS 312.5

² RS 831.30. Il presente avamprogetto d'ordinanza parte dal presupposto che la LPC riveduta entri in vigore il 1° gennaio 2008 e quindi ancor prima della LAV riveduta. In caso contrario, occorrerà elaborare prescrizioni di coordinamento, come nella nuova legge (cfr. art. 49).

³ Se l'avente diritto è minorenne o in formazione, i suoi redditi determinanti sono sommati a quelli dei genitori che vivono nella stessa economia domestica.

Sezione 2: Contributi alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi

Art. 3

Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra il doppio dell'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (doppio dell'importo LPC) e il quadruplo di tale importo, il contributo alle spese per l'aiuto a più lungo termine fornito da terzi (spese) è calcolato come segue:

$$\text{Contributo alle spese} = \text{spese} - \frac{(\text{redditi determinanti} - 2 \times \text{importo LPC}) \times \text{spese}}{2 \times \text{importo LPC}}$$

Sezione 3: Contributo forfettario per prestazioni fornite dai consultori in assenza di un disciplinamento intercantonale

Art. 4

¹ Se non esiste un disciplinamento tra due Cantoni, il Cantone che ha versato le prestazioni può esigere dal Cantone di domicilio un contributo forfettario per ogni persona che, in quanto vittima o congiunto,:

- a. ha ricevuto una consulenza di almeno 30 minuti, un altro aiuto o un contributo alle spese giusta l'articolo 16 LAV, e
- b. aveva il suo domicilio civile in un altro Cantone quando si è rivolta al consultorio.

² Il contributo forfettario ammonta a 825 franchi. L'Ufficio federale di giustizia (UFG) lo fissa ogni cinque anni civili. Sono determinanti:

- a. il numero di persone che si sono rivolte a un consultorio secondo l'ultima statistica sull'aiuto alle vittime; e
- b. gli oneri dei Cantoni, per l'anno precedente, relativi alle spese d'esercizio dei consultori e alle spese per l'aiuto immediato e l'aiuto a più lungo termine.

³ Su richiesta, i Cantoni forniscono all'UFG i dati necessari per determinare le spese.

Sezione 4: Indennizzo da parte del Cantone

Art. 5 Spese dell'avvocato

Le spese dell'avvocato non danno diritto a un indennizzo.

Art. 6 Calcolo

Se i redditi determinanti dell'avente diritto si situano tra l'importo destinato alla copertura del fabbisogno vitale (importo LPC) e il quadruplo di tale importo, l'indennizzo è calcolato come segue:

$$\text{Indennizzo} = \text{danno} - \frac{(\text{redditi determinanti} - \text{importo LPC}) \times \text{danno}}{3 \times \text{importo LPC}}$$

Art. 7 Rimborso dell'acconto

¹ Se la domanda d'indennizzo è respinta la vittima e i suoi congiunti devono rimborsare l'acconto.

² Se l'indennizzo è inferiore all'anticipo, devono rimborsare la differenza.

³ Il Cantone può rinunciare al rimborso se questo esponesse la vittima o i suoi congiunti a una situazione difficile.

Sezione 5: Prestazioni finanziarie e compiti della Confederazione

Art. 8 Aiuto alla formazione

¹ La Confederazione promuove con aiuti finanziari, a livello svizzero o per una intera regione linguistica, programmi di formazione per :

- a. il personale dei consultori;
- b. il personale dei tribunali e della polizia;
- c. altre persone incaricate dell'aiuto alle vittime.

² Nei limiti dei crediti stanziati, l'UFG assegna gli aiuti finanziari sotto forma di importi forfettari, che coprono in media al massimo due terzi dei costi del programma di formazione.

Art. 9 Eventi straordinari

¹ In caso di eventi straordinari, l'UFG provvede al necessario coordinamento in materia di aiuto alle vittime.

² L'Assemblea federale decide in merito alle indennità giusta l'articolo 32 capoverso 1 LAV.

Art. 10 Valutazione

¹ L'UFG determina la data, l'oggetto della valutazione e il modo di procedere.

² I Cantoni forniscono all'UFG le informazioni necessarie alla valutazione.

Art. 11 Cooperazione internazionale

L'UFG è l'autorità centrale designata secondo l'articolo 12 della Convenzione europea del 24 novembre 1983³ relativa al risarcimento delle vittime di reati violenti.

Sezione 6: Disposizioni finali**Art. 12** Abrogazione del diritto previgente

L'ordinanza del 18 novembre 1992⁴ concernente l'aiuto alle vittime di reati è abrogata.

Art. 13 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il ... 2008.

... 2008

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione,
La cancelliera della Confederazione,

³ RS 0.312.5

⁴ RU 1992